

Min. Del. CC n. 61

01.07.1984

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Applicazione della tassa	4
» 2 - Oggetto della tassa	4
» 3 - Occupazioni permanenti e temporanee	4
» 4 - Esclusioni ed esenzioni	6
» 5 - Soggetti passivi	6

TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - Graduazione e commisurazione della tassa	6
» 7 - Graduazione in rapporto alla durata	8
» 8 - Misura degli spazi occupati	8
» 9 - Nuove strade	8
» 10 - Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili	8

TITOLO III MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 11 - Domanda di occupazione	10
» 12 - Autorizzazione e concessione	10
» 13 - Durata delle occupazioni	10
» 14 - Occupazioni d'urgenza	12
» 15 - Occupazioni in occasione di fiere e mercati	12
» 16 - Cartelli o contrassegni	12
» 17 - Occupazioni abusive	12
» 18 - Obblighi dell'occupante	12
» 19 - Cauzione	14

TITOLO IV
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 20 - Gestione della tassa	14
» 21 - Modalità di pagamento	14
» 22 - Passi carrabili	16

TITOLO V
DECADENZA E REVOCA

Art. 23 - Decadenza	16
» 24 - Revoca	16

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Appalto riscossione tassa occupazione temporanea	18
» 26 - Sanzioni	18
» 27 - Pubblicità del regolamento e della tariffa	18
» 28 - Disposizione transitoria	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è applicata secondo le norme del presente regolamento e in base alle relative tariffe quali risultano da (1) l'allegato al presente regolamento

(1) dall'allegato al presente regolamento ovvero da specifica deliberazione

Art. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come delimitato con deliberazione n. _____ in data _____ (1).

5. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazione di "spazi" e/o "aree pubbliche" vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

(1) solo per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 4

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere *a), b), c), e), f)* e *g)* dell'art. 49 del decreto legislativo 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera *d)* del predetto articolo:

a) occupazioni di durata non superiore a 5 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;

b) occupazioni di durata non superiore a 5 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;

c) occupazioni di durata non superiore a 10 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni di soprasuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;

e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 5

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

TITOLO II

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Graduazione e commisurazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante da ⁽¹⁾ ll'allegato al presente regolamento

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

(1) dall'allegato al presente regolamento ovvero da specifica deliberazione

Art. 7

Graduazione in rapporto alla durata

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:

- fino a 12 ore: riduzione della tariffa giornaliera del 20 %
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera ordinaria.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 % (1)

(1) tra il 20 ed il 50 per cento

Art. 8

Misura degli spazi occupati

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del decreto legislativo 507/1993; le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono sempre calcolate in ragione del 10 per cento.

2. La estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.

3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

Art. 9

Nuove strade

1. Le strade, cosiccome gli spazi e le altre aree pubbliche, di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

Art. 10

Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili

1. La estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla fronte, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.

2. La estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

TITOLO III
MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 11

Domanda di occupazione

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, la località, l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonché la misura dello spazio od area da occupare, rappresentati, se necessario, con idoneo disegno.

2. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

Autorizzazione e concessione

1. L'autorizzazione per le occupazioni temporanee è rilasciata, con proprio provvedimento, dal responsabile dell'unità organizzativa nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 4, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio di polizia municipale almeno 4 giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro 3 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.

3. La concessione per le occupazioni permanenti è approvata dalla Giunta comunale ed il relativo provvedimento è rilasciato dal responsabile dell'unità organizzativa _____

4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualunque tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

5. La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

6. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

Art. 13

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza.

Art. 14

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all'unità organizzativa competente, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

Art. 15

Occupazioni in occasione di fiere e mercati

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, di polizia urbana e d'igiene.

Art. 16

Cartelli o contrassegni

1. La Giunta comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza della l'occupazione.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Si ha occupazione abusiva sia da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

Art. 18

Obblighi dell'occupante

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3. È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la

pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale.

4. L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfetta condizione di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 19

Cauzione

1. La Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di occupazione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dall'occupante.

2. La Giunta, col predetto atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

TITOLO IV

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 20

Gestione della tassa

1. Il funzionario responsabile del servizio designato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.

2. In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Art. 21

Modalità di pagamento

1. La tassa deve essere pagata mediante gli appositi bollettini di conto corrente postali intestati al Comune o al Concessionario del servizio.

2. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti riscuotitori i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

Art. 22
Passi carrabili

1. Le norme del presente regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito nell'apposito regolamento, anche ai passi carrabili per i quali la relativa tassa può essere definitivamente assolta mediante il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

TITOLO V
DECADENZA E REVOCA

Art. 23
Decadenza

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:
- a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
 - b) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del decreto legislativo 507/1993;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dai responsabili delle unità organizzative competenti, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, e va notificato all'interessato.

Art. 24
Revoca

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere sempre revocate con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
2. La revoca, che va notificata all'interessato, dà diritto alla restituzione della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra indennità.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Servizio in concessione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, oltre che essere fatto direttamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati, può essere affidato in concessione a terzi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 507/1993.

Art. 26

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del decreto legislativo 507/1993, le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000; si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27

Pubblicità del regolamento e della tariffa

1. Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

Art. 28

Disposizione transitoria

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia	Rif. artt. D. Lgs. 507	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione)		
		1	2	3
a) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa	44, c. 1 lett. a)	34000	10200	
b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a <u>1/3</u> (la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)	44, c. 1 lett. c)	11333	3400	
c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.	44, c. 2	10200	3060	
d) Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per cento.	44, c. 3	17000	5100	
e) Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del <u>10</u> % (fino al 10%)	44, c. 8	30600	9180	
f) Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del <u>10</u> % (fino al 10%)	44, c. 9	30600	9180	
g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del <u>30</u> % (può essere ridotta fino al 30%)	44, c. 10	23800	7140	
h) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie: la tassa, determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, per ogni Km lineare o frazione e per anno, è di lire (da 250.000 a 500.000)	47, c. 1	250000	75000	
i) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime	47, c. 2/bis	50000	50000	
l) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale, fino ad un massimo di 5 km lineari, è di lire (da 100.000 a 200.000) Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di lire (da 20.000 a 40.000)	47, c. 3	100000 +20000/KM	30000 + 6000/KM	
m) Distributori di carburanti (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati): tassa annuale per distributore	1 2 3 4 48, c. 1	60000 50000 30000 10000	18000 15000 9000 3000	
n) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: tassa annuale per apparecchio	1 2 3 48, c. 1	20000 15000 10000	6000 4500 3000	

1 - Centro abitato *compreso A. PONT SERAVALLE*
 2 - zona limitrofa

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia	Rif. artt. D. Lgs. 507	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq. o ml. e per giorno, salvo diversa indicazione)		
		1	2	3
a) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del <u>50</u> % (tra il 20 ed il 50 per cento)	45, c. 1 e 2	2000 1000	600 300	
b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.	45, c. 3	1400	420	
c) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del _____ % (può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento)	45, c. 4	2000	600	
d) Le tariffe di cui ai precedenti punti: - sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - sono ridotte dell' 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del decreto 507/93 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)	45, c. 5	1000 400 1000	300 120 300	
e) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è aumentata/diminuita del <u>30</u> % (può essere variata in aumento o diminuzione fino al 30 per cento)	45, c. 6	1400	420	
f) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del <u>50</u> % (possono essere ridotte fino al 50 per cento)	45, c. 6-bis	1000	300	
g) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80 per cento.	45, c. 7	400	120	
h) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50 per cento	45, c. 8	1000	300	
i) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del decreto 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue: 1) occupazioni di durata non superiore a trenta giorni: - fino a 1 km lineare - superiore a 1 km lineare (la tassa è maggiorata del 50 %),..... 2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 30 per cento): - fino a 1 km lineare - superiore a 1 km lineare 3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 50 per cento): - fino a 1 km lineare - superiore a 1 km lineare 4) occupazioni di durata superiore a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 100 per cento): - fino a 1 km lineare - superiore a 1 km lineare	47, c. 5	10000 15000 13000 19500 15000 22500 20000 30000	3000 4500 3900 5850 4500 6750 6000 9000	

T.O.S.A.P

Occupaz. temporanee Zone I-II	Zona I	Zona II
Tipologia a)	€ 2,00	€ 0,60
superiore 15 gg	€ 1,00	€ 0,30
Tipologia b)	€ 0,60	€ 0,18
Tipologia c)	€ 2,00	€ 0,60
Tipologia d)	€ 1,00	€ 0,30
	€ 1,60	€ 0,48
	€ 1,00	€ 0,30
Tipologia e)	€ 0,60	€ 0,18
Tipologia f)	€ 1,00	€ 0,30
Tipologia g)	€ 1,60	€ 0,48
Tipologia h)	€ 1,00	€ 0,30
Tipologia i)		
Inf.a 30 gg e fino a 1 km	€ 6,10	€ 1,85
Sup. a 1 km	€ 9,30	€ 2,80
Da 31 a 90 gg e fino a 1 km	€ 8,05	€ 2,50
Sup a 1 km	€ 12,10	€ 3,65
Da 91 a 180 gg e fino a 1 km	€ 9,30	€ 2,80
Sup a 1 km	€ 13,95	€ 4,20
Sup a 181 gg e fino a 1 km	€ 12,40	€ 3,70
Sup a 1 km	€ 18,60	€ 5,60
Occupazioni permanenti Zone I – II		
Tipologia a)	€ 21,05	€ 6,30
Tipologia b)	€ 7,00	€ 2,10
Tipologia c)	€ 6,30	€ 1,90
Tipologia d)	€ 10,55	€ 3,15
Tipologia e)	€ 18,95	€ 5,70
Tipologia f)	€ 18,95	€ 5,70

TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (articoli estratti)

Art. 42

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa ⁽¹⁾

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale esiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in *almeno due* categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. *Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.*
6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 43

Classificazione dei comuni

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
 - Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
 - Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti
 - Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
 - Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
 - Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti
2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.

Art. 44

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minima per mq. lire	Massima per mq. lire
Classe I	85.000	127.000
Classe II	68.000	102.000
Classe III	54.000	81.000
Classe IV	43.000	64.000
Classe V	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legali allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 45

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe ⁽¹⁾

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento; *in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.*

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazioni di suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minima per mq.	Massima per mq.
Classe I	6.000	12.000
Classe II	5.000	10.000
Classe III	4.000	8.000
Classe IV	3.000	6.000
Classe V	2.000	4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 2.000 mq massima lire 4.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 46

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina (1)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 47

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo (1)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servizio di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione.

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km lineari, entro i limiti minimi e massimi da L. 100.000 a L. 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione da L. 20.000 a L. 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

classi I, II e III	minima L. 20.000	massima L. 50.000;
classi IV e V	minima L. 10.000	massima L. 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

minima L. 10.000	massima L. 30.000.
------------------	--------------------

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 per cento;

3) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.

Art. 48

Distributori di carburante e di tabacchi.
Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi ser-

batoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo lire	Massimo lire
Classe I	a) centro abitato	100.000	150.000
	b) zona limitrofa	70.000	105.000
	c) sobborghi e zone periferiche	40.000	60.000
	d) frazioni	20.000	30.000
Classe II	a) centro abitato	90.000	135.000
	b) zona limitrofa	60.000	90.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
Classe III	a) centro abitato	84.000	132.000
	b) zona limitrofa	54.000	81.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
Classe IV	a) centro abitato	76.000	114.000
	b) zona limitrofa	46.000	69.000
	c) sobborghi e zone periferiche	20.000	30.000
	d) frazioni	10.000	15.000
Classe V	a) centro abitato	60.000	90.000
	b) zona limitrofa	50.000	75.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	10.000	15.000

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli apparecchi	Minimo lire	Massimo lire
I, II e III	a) centro abitato	30.000	45.000
	b) zona limitrofa	20.000	30.000
	c) frazioni sobborghi e zone periferiche	15.000	22.000
IV e V	a) centro abitato	20.000	30.000
	b) zona limitrofa	15.000	22.000
	c) frazioni sobborghi e zone periferiche	10.000	15.000

8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

(1) Come modificato dal d. lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (modifiche in corsivo)